



CONSIGLIO NAZIONALE DEI CHIMICI
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA



Prot.: 108/16/cnc/fta

Roma, 16 febbraio 2016

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province Autonome di Trento e
Bolzano
Pec: statoregioni@mailbox.governo.it

Oggetto: Documento “Le Fibre Artificiali Vetrose (FAV): Linee guida per l’applicazione della normativa inerente ai rischi di esposizione e le misure di prevenzione per la tutela della salute”: Possibili gravi conseguenze di un errore in esso rilevato. (Rep. Atti n. 59/CSR del 25 marzo 2015)

Il Consiglio Nazionale dei Chimici, organo giurisdizionale e di governo della professione di chimico, ha esaminato con attenzione - per dovere istituzionale - il documento in oggetto, che costituisce parte dell’intesa sancita il 25 marzo 2015 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome ai sensi dell’articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Da tale approfondito esame è emersa la necessità di richiamare l’attenzione del Governo e della Conferenza Stato, Regioni e Province Autonome, sulle gravi conseguenze che può comportare quello che, a questo Consiglio, appare come un errore non marginale, in relazione alla classificazione dei rifiuti contenenti/costituiti da Fibre Artificiali Vetrose (nel seguito FAV).

Per meglio chiarire il problema nell’attuale testo delle Linee Guida è necessaria una breve premessa, necessariamente di natura tecnica:

La normativa sulla classificazione dei rifiuti prevede la valutazione della pericolosità secondo quanto indicato dalla Decisione 2000/532/CE e dalla Direttiva 2008/98/CE, entrambe recepite nel corpo normativo nazionale - sebbene non nella loro revisione vigente e, comunque, vincolante dal 1 giugno 2015 - nella parte quarta del Dlgs 152/2006. Va ricordato, anche se in questa sede soltanto in maniera incidentale, che un intervento di adeguamento del testo normativo nazionale è, da tempo, necessario, come peraltro più volte sollecitato da questo Consiglio Nazionale.

Detta classificazione fa riferimento e, per il caso di specie relativo al pericolo di cancerogenesi, è sostanzialmente equivalente, alla norma sulla classificazione delle sostanze e miscele pericolose, il Reg. (CE) n. 1272/2008 (cd. Regolamento CLP).

Sulla base della classificazione armonizzata (e pertanto vincolante in tutta la UE), riportata nell’allegato VI del Regolamento CLP, le FAV - quando valutate come sostanze potenzialmente pericolose, possono essere classificate secondo le seguenti due ipotesi:

I) Fibre ceramiche refrattarie, ad eccezione di quelle specificate in allegato VI al CLP¹ con concentrazione di ossidi alcalini e alcalino-terrosi $\leq 18\%$

¹ Ad oggi non sono presenti, nell’allegato VI, altre fibre oltre le due tipologie oggetto di valutazione.

Classificazione: H350 - carc. 1B (note A ed R)

II) Lane minerali ad eccezione di quelle specificate in allegato VI al CLP² con concentrazione di ossidi alcalini e alcalino-terrosi > 18%

Classificazione: H351 - carc. 2 (note A Q ed R)

In relazione al contenuto delle note citate, si precisa che:

La nota A è rilevante solo ai fini dell'etichettatura delle sostanze/miscele e pertanto non è di specifico interesse per il caso di specie.

La nota Q indica la possibilità di esentare dalla classificazione carc. 2 solo se è possibile dimostrare, attraverso uno di quattro test svolti su animali vertebrati, l'assenza di biopersistenza delle fibre;

La nota R indica la possibilità di esentare dalla classificazione carc.1B e carc. 2 se il diametro medio delle fibre è maggiore di 6 µm (- 2 deviazioni geometriche standard).

Nel testo della Linea Guida, al capitolo 3, si fa riferimento sia alla classificazione delle Fibra Artificiali Vetrose (FAV) secondo i principi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (cd. CLP pienamente in vigore dal 1 giugno 2015) sia secondo i principi delle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE (abrogate dallo stesso CLP in via definitiva dal 1 giugno 2015 e quindi, ad oggi, dovrebbero essere rimosse dalla linea guida).

Pertanto i riferimenti alla classificazione delle FAV, quando gestite come sostanze, nella Linea Guida sono corretti.

Come anticipato, le FAV, quando a fine vita diventano rifiuto, sono classificabili pericolose, oppure non pericolose, sulla base dei medesimi criteri validi per le sostanze.

Pertanto le stesse possono essere rifiuti pericolosi (CER 17 06 03* - *altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose*),

con caratteristica di pericolo "cancerogeno (HP7)", quando:

- sono della tipologia di cui al, sopra richiamato, caso I) e non sia possibile applicare la nota R
- sono della tipologia di cui al, sopra richiamato, caso II) e non sia possibile applicare la nota R o Q.

oppure

Non sono rifiuti pericolosi (CER 17 06 04 - *materiali isolanti, diversi da ...*) quando:

- nel caso I) è applicabile la nota R,
- nel caso II) sono applicabili la nota R e/o Q.

La differente classificazione per cancerogenicità (1B o 2) è, ai fini della classificazione dei rifiuti costituiti esclusivamente da FAV, irrilevante mentre è di interesse in caso di rifiuti misti contenenti dette FAV, più precisamente la presenza, in un rifiuto, di FAV:

- del tipo I) lo rendono pericoloso, cancerogeno HP7, quando le FAV sono presenti in concentrazione pari o superiore allo 0,1%;
- del tipo II) lo rendono pericoloso, cancerogeno HP7, quando le FAV sono presenti in concentrazione pari o superiore all'1%.

Orbene: nel testo della Linea Guida, al capitolo 9 relativo alla classificazione dei rifiuti, dopo una premessa in cui è correttamente indicato come debba essere affrontato l'iter che porta ad una classificazione del rifiuto (anche se ancora riferito alla normativa vigente alla data di stesura della linea guida - 25 marzo 2015 - oggi superata), è riportata la seguente modalità di classificazione, che risulta del tutto erronea:

"[...] è possibile procedere alla classificazione [del rifiuto] secondo quanto segue:

1. alle FAV con contenuto d'ossidi alcalini/alcalino terrosi < 18% o > 18% con diametro geometrico medio ponderato rispetto alla lunghezza > 6 µm, meno due errori geometrici standard, viene attribuito il CER 170604 (materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601* e 170603*) [applicabilità del criterio di cui alla nota R]

2. alle FAV, comprendenti anche FCR, con contenuto d'ossidi alcalini/alcalino terrosi < 18% con diametro

² Vedasi sopra.

geometrico medio ponderato rispetto alla lunghezza < 6 µm, meno due errori geometrici standard, [non applicabilità del criterio di cui alla nota R] viene attribuito il CER 170603 (altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose)*

3. alle FAV con contenuto d'ossidi alcalini/alcalino terrosi > 18% con diametro geometrico medio ponderato rispetto alla lunghezza < 6 µm, meno due errori geometrici standard, viene attribuito il CER 170604 (materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603*)*

Il punto 3 della linea guida è palesemente errato.

Infatti, nel caso di cui al punto 3, il rifiuto è da considerare pericoloso e da classificare con lo stesso codice CER (17 06 03*) e con la stessa caratteristica di pericolo (HP7 - cancerogeno) del caso di cui al punto 2. a meno che non siano disponibili a corredo dei materiali diventati rifiuti, dati conclusivi circa l'essenziale in ragione dell'esecuzione dei test previsti dalla Nota Q.

Il paragrafo riportato sopra, pertanto, andrebbe urgentemente modificato come segue:

“3. alle FAV con contenuto d'ossidi alcalini/alcalino terrosi > 18% con diametro geometrico medio ponderato rispetto alla lunghezza < 6 µm, meno due errori geometrici standard, viene attribuito il CER 170603* (altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose) a meno che non possa essere dimostrato che le FAV costituenti il rifiuto soddisfano uno dei requisiti riportati nella nota Q dell'allegato VI del Regolamento (CE) n. 1272/2008”.

Corre l'obbligo di precisare che l'errata indicazione attualmente riportata nella linea guida può avere conseguenze molto gravi, in quanto potrebbe fuorviare un produttore di rifiuti contenenti/costituiti da FAV, inducendolo a classificare “non pericoloso” un rifiuto che con estrema probabilità è “pericoloso” (cancerogeno), e che per tale errata classificazione potrebbe addirittura essere gestito e recuperato da impianti operanti sulla scorta di procedure semplificate, previste dal DM 5 febbraio 1998, in un regime di sostanziale deregolamentazione!

E' appena il caso di rammentare che tale declassificazione, e la conseguente non corretta gestione del rifiuto, costituiscono un grave reato di carattere ambientale e possono costituire un rischio sanitario. Peraltro, tale indicazione, essendo in contrasto coi contenuti vincolanti di un Regolamento Europeo, potrebbe altresì essere motivo di una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia.

A questo Consiglio Nazionale, preme sottolineare l'importanza di approfondire gli aspetti collegati all'esclusione di cui alla Nota Q poiché, sulla scorta di informazioni pervenute a questo Consiglio da parte di Chimici iscritti, l'attribuzione delle caratteristiche indicate dalla Nota Q è spesso priva di qualsiasi documentazione che giustifichi, con ragionevole certezza, che le prove siano state eseguite realmente sulle specifiche FAV costituenti il rifiuto e non costituisce un generico salvacondotto di declassificazione.

La Nota Q, infatti, può essere attribuita solo alle FAV (lane minerali) con contenuto di ossidi alcalini/alcalino terrosi maggiore del 18% classificate carc. 2.

Il testo della nota riporta:

“La classificazione come cancerogeno non si applica se è possibile dimostrare che la sostanza in questione rispetta una delle seguenti condizioni:

- una prova di persistenza biologica a breve termine mediante inalazione ha mostrato che le fibre di lunghezza superiore a 20µm presentano un tempo di dimezzamento ponderato inferiore a 10 giorni, oppure*
- una prova di persistenza biologica a breve termine mediante instillazione intra tracheale ha mostrato che le fibre di lunghezza superiore a 20µm presentano un tempo di dimezzamento ponderato inferiore a 40 giorni, oppure*
- un'adeguata prova intraperitoneale non ha rivelato evidenza di un eccesso di cancerogenicità, oppure*
- una prova di inalazione appropriata a lungo termine ha dimostrato assenza di effetti patogeni significativi o alterazioni neoplastiche.”*

In linea teorica, un produttore di rifiuti, per verificare il rispetto di una delle quattro condizioni indicate, ha solo due strade:

1. effettuare direttamente i test sul rifiuto, oppure,

2. avere informazioni, conclusive e univoche, circa l'avvenuta verifica dei criteri Nota Q sulle FAV che hanno dato origine al rifiuto.

L'ipotesi numero 1 non è praticabile per più ragioni.

Da un punto di vista normativo:

non è possibile prevedere lo svolgimento di tali verifiche sui rifiuti, perché detti test su vertebrati sono in contrasto con il Dlgs. n. 26 del 4 marzo 2014 (moratoria sui test animali),

Da un punto di vista temporale ed economico:

detti test hanno tempi (svariati mesi) e costi (svariate decine di migliaia di euro) del tutto incompatibili con la gestione dei rifiuti prevista dalle norme, tutto questo senza neppure voler entrare nel merito della limitata rappresentatività che singoli test svolti su campioni, necessariamente, puntuali possano avere rispetto a un coacervo di materiali complessi quali sono spesso i rifiuti.

L'opzione numero 2 è, pertanto, l'unica perseguibile, ai fini della classificazione di un rifiuto.

Infatti nel caso in cui un produttore di FAV decida di sottoporre il suo prodotto a valutazioni di biopersistenza, detta informazione (peraltro oramai garantita con specifici marchi di certificazione volontaria), deve essere conservata e trasmessa insieme ai materiali fino alla loro dismissione.

In questo caso, infatti, il processo produttivo sarà standardizzato e costante e pertanto il campione "certificato" garantirà la non pericolosità delle FAV anche ai rifiuti.

Per tutto quanto sopra riportato, lo scrivente Consiglio Nazionale ritiene di dover sottolineare l'importanza di una tempestiva revisione della linea guida, con specifico approfondimento sui limiti tassativi che si devono imporre per poter attribuire esclusioni di classificazione in base al riferimento alla nota Q.

A tal fine, anche in ossequio al dettato dell'articolo 14, comma 2 del D. Lgs. Lgt 382/1944, il Consiglio Nazionale dei Chimici si rende disponibile a rendere pareri o formulare suggerimenti, in un sano e costruttivo rapporto tra Amministrazioni Pubbliche.

Distinti saluti.



Il Presidente
Prof. Chim. Armando Zingales